



CITTÀ DI SIRACUSA

Regolamento dei Mercati del Contadino riservati agli imprenditori agricoli.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, denominati "Mercati del Contadino".

I "Mercati del Contadino" sono disciplinati dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228; dall'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007; dalla Legge n. 17 del 12/10/2018 "Vendita diretta dei prodotti agricoli"; dal presente Regolamento e dalle altre norme nazionali e regionali vigenti.

Nell'ambito del mercato, l'esercizio dell'attività commerciale è disciplinata, oltre che dal presente regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; normecui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

Art. 2

Istituzione del "Comitato degli Agricoltori"

Il presente regolamento riconosce l'istituzione di un "Comitato degli Agricoltori", avente funzione consultiva e di programmazione, organizzazione dei mercati del contadino del comune di Siracusa. L'istituzione dello stesso avviene prendendo spunto dalle "LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI "MERCATI DEGLI AGRICOLTORI SICILIANI" del DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI Servizio IX - Economia e Servizi rurali Prot. n. 52040 del 26.05.2008, che fissano il ruolo del Comitato quale soggetto propulsivo e consultivo ai fini dell'istituzione del mercato del contadino.

Art. 3

Costituzione, Sede e Compiti del Comitato

Il "Comitato degli Agricoltori" è costituito da:

- un Rappresentante dell'Amministrazione Comunale,
- da un rappresentante del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste ed all'occorrenza da un rappresentante degli agricoltori partecipanti;
- dai Rappresentanti delle tre associazioni di categoria riconosciute dal CNEL maggiormente rappresentative sul territorio.

Il "Comitato degli Agricoltori" ha sede presso l'Ispettorato Agricoltura di Siracusa.

La partecipazione di rappresentanza al Comitato del "Mercato degli Agricoltori" è a titolo gratuito.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta ne venga avanzata richiesta da uno dei suoi componenti o dall'Ente Istitutore. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Comitato del "Mercato degli Agricoltori" ha il compito di:

- a) proporre un documento di programmazione;
- b) programmare e organizzare i mercati;
- c) proporre i calendari dei mercati.

Per quanto attiene alla vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro, la stessa è demandata agli enti preposti dalla legge.

Art. 4

Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge del 29 dicembre 1993, n.580.

I soggetti ammessi alla vendita devono rispettare le seguenti condizioni:

- Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Sicilia.
- Non abbiano riportato condanne definitive per frodi alimentari o sanitarie nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente (art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).
- L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere muniti di accredito rilasciato dalla Regione Siciliana Assessorato Agricoltura, secondo le linee guida pubblicate sulla GURS n. 16 dell'11.04.2008. Le istanze di accredito dovranno essere inoltrate all'Ufficio Agricoltura del Comune di Siracusa. Quest'ultimo trasmetterà la pratica all'Assessorato all'Agricoltura della Regione, per il parere di rito.

Art. 5

Presentazione delle Istanze

I soggetti interessati alla partecipazione al Mercato del Contadino devono presentare istanza al Comune su modello che potrà essere predisposto dal Comitato. Ogni istanza avrà validità per il singolo mercato da indicare su apposito modello.

La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, deve essere presentata con allegati i documenti richiesti sul modello medesimo.

La presentazione della domanda di partecipazione e degli allegati, implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 6

Valutazione di conformità

Le aziende ammesse ad operare all'interno del mercato, saranno soggette alle ispezioni da parte dell'Ufficio Agricoltura del Comune e della Polizia Municipale finalizzate a stabilirne la conformità al presente regolamento.

Qualora l'azienda richiedente presenti delle non conformità dovrà attuare, entro giorni 30 dalla contestazione formale da parte dell'ente locale, azioni correttive atte ad eliminare le non conformità riscontrate. Su richiesta dell'azienda l'Ufficio potrà procedere ad una verifica di valutazione.

Art. 7

Prodotti in vendita

E' consentita esclusivamente la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, nei limiti della prevalenza consentiti per legge, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art 2135 c.c.;

Sarà possibile ammettere la vendita di prodotti della pesca, laddove si verificassero le condizioni igienico-sanitarie atte ad espletare la commercializzazione e la vendita di tali prodotti, del florovivaismo o del settore non alimentare tipici dell'artigianato locale ed attinenti alla lavorazione della terra ed alle tradizioni contadine del luogo (attrezzi e strumenti) comunque legati alle tradizioni locali.

Art. 8

Caratteristiche del mercato

La vendita diretta dei prodotti agricoli può essere esercitata su spazi pubblici.

Il Comune, su parere della Circoscrizione competente e del Comitato degli Agricoltori individua, con delibera del Consiglio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli.

Gli orari di apertura, chiusura e di allestimento e sgombero delle postazioni sono stabilite con delibera della Giunta Comunale. In casi di emergenze il Sindaco attraverso i suoi organi competenti è titolato ad emettere provvedimenti straordinari di modifica.

L'istituzione dei mercati dovrà essere accompagnata da una planimetria della sede del mercato indicante il numero massimo di posteggi, la loro dimensione, il numero di posteggi riservati ad ogni categoria merceologica e/o tipologia di operatore (ad es. stagionale, temporaneo o permanente).

L'assegnazione dei posteggi tra i diversi operatori dovrà garantire la massima varietà merceologica.

Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, non permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale.

Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

È favorita la vendita di prodotti di origine biologica, DOP, IGP, DOC, etc.

All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 853/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004.

All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:

- la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale.

I mercati dovranno tenersi in spazi che non interferiscono con il traffico veicolare, in contesti urbani serviti da parcheggi. Nelle aree adibite a mercato dovranno essere presenti o installati dei servizi igienici.

I mezzi di trasporto dei produttori dovranno essere parcheggiati in aree dedicate e comunque non in prossimità degli spazi di vendita.

Art. 9

Ammissione al mercato e assegnazione dei posteggi

Ai fini dell'ammissione ad operare nel mercato sono impartite le seguenti disposizioni generali:

1. L'ammissione è subordinata alla presentazione al Comune della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226-227-228, nonché il rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria ed amministrativa.

2. L'imprenditore agricolo interessato alla partecipazione al mercato di vendita diretta può presentare domanda di partecipazione al mercato di suo interesse sia personalmente sia attraverso le organizzazioni professionali di categoria.

3. L'Ufficio Agricoltura del Comune, dopo aver ricevuto il parere previsto dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Siciliana, esaminerà la documentazione, il possesso dei requisiti, la disponibilità dei posti, la categoria merceologica, la collocazione in graduatoria secondo i punteggi attribuiti in base ai criteri previsti al successivo punto 7 e stilerà i seguenti due elenchi:

- Elenco n. 1: Aziende aventi diritto.

- Elenco n. 2: Aziende stagionali.

4. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio o, in via eccezionale e sulla base di comprovate caratteristiche aziendali, potrà occupare un secondo posteggio e, comunque, non oltre questo, pagando l'importo corrispondente a tale ulteriore occupazione di suolo pubblico.

5. Al fine di garantire la presenza dei produttori e l'occupazione dei posteggi per tutto il periodo dell'anno, verrà istituito un terzo elenco composto dai produttori a stagionalità breve, i quali occuperanno i posti resisi disponibili in determinati periodi dell'anno, per assenza delle aziende stagionali.

6. L'assegnazione dei posteggi potrà avvenire secondo un criterio di rappresentanza, assegnando posti vicini ad operatori appartenenti alla stessa organizzazione professionale.

7. L'assegnazione del posteggio è nominativa. L'Ufficio Agricoltura del Comune provvederà a stilare un'apposita graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri e dei relativi punteggi:

• Produttore con sede nella Provincia di Siracusa e limitrofe (RG e CT)	Punti	10
• Produttori aderenti ad associazioni regionali e/o alla Rete di Produttori Nazionali in vendita diretta che abbiano come finalità la vendita diretta ai sensi del DLgs. 228/2001	Punti	5
• Giovane imprenditore (Produttore di età inferiore a 40 anni)	punti	5
• Diversificazione di prodotti (almeno 4)	punti	2
• Produttori con certificazioni di prodotto ¹	punti	5
• Produttori con certificazioni di processo ²	punti	3
• Produttore con sistemi di autocontrollo (HACCP)	punti	3
• Produttore con dipendenti	punti	2
• Produttori associati	punti	2
• Azienda agrituristica – didattica - con finalità sociali (ONLUS)	Punti	1

¹ Sistemi ISO, UNI (rintracciabilità) e sistemi di qualità (IGP, DOP, STG, Biologico, DOCG, DOC, prodotti agroalimentari tradizionali).

² Sistemi ISO, GlobalGAP, BRC, IFS convalidati da certificazione rilasciata da ente indipendente accreditato.

In caso di parità di punteggio si considera l'età inferiore del richiedente titolare/rappresentante legale dell'impresa.

Il Comune procederà a stilare una graduatoria delle aziende aventi diritto (verificati i requisiti di ammissibilità e il punteggio) nei relativi elenchi di cui all'art. 9

L'Ufficio Agricoltura del Comune provvederà all'assegnazione dei posteggi ~~assegnati~~ ai produttori in funzione della graduatoria dell'equa distribuzione diversificata dei prodotti, fino ad esaurimento dei posti disponibili per singolo mercato.

In caso di disponibilità temporanea del posteggio, il Comune provvederà all'assegnazione temporanea secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

8. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui al successivo articolo 12.

Art. 10

Oneri ed obblighi

Gli operatori che partecipano ad un mercato del contadino devono rispettare le regole contenute nel presente regolamento oltre a quelle previste dalle leggi in materia.

Gli operatori che partecipano ad un mercato del contadino che si svolge su un'area pubblica sono tenuti al pagamento di un canone per l'occupazione dei posteggi (occupazione di suolo pubblico, raccolta e smaltimento rifiuti, servizi igienici, vigilanza). Il canone è stabilito con delibera di Giunta Comunale.

Il mancato pagamento sarà oggetto di richiamo da parte dell'Ufficio Agricoltura del Comune: l'azione correttiva sarà l'immediata esecuzione del pagamento di quanto dovuto. Al terzo richiamo per mancato pagamento, l'operatore avrà revocata l'assegnazione del posteggio.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato del contadino con continuità. E' possibile sospendere volontariamente la partecipazione nei seguenti casi:

- decesso del titolare o per gravi impedimenti familiari documentati;
- cessazione dell'attività agricola;
- cessazione o insufficienza della produzione agricola;
- motivi di salute o altre cause motivate;

L'interruzione dovrà essere comunicata all'Ufficio Agricoltura del Comune con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo eventi imprevedibili.

Art. 11

Assenze

Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito, non potranno svolgere l'attività per la giornata di mercato e saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato sono considerati assenti a tutti gli effetti.

Art. 12

Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari, di cui al precedente art. 9, verranno assegnati "alla spunta", a imprenditori agricoli che, entro l'orario fissato dall'ordinanza sindacale, si presenteranno presso il mercato.

L'assegnazione alla spunta avviene seguendo la graduatoria degli spuntisti, formata:

- Da coloro che, possedendo i requisiti per l'ammissione al Mercato del Contadino, sono rimasti esclusi poiché risultati in sovrannumero rispetto ai posteggi disponibili;
- Da imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, i quali presentano al Comune, una tantum, la comunicazione di cui all'art. 4 c. 4, del D.Lgs 228/2001, con contestuale domanda di assegnazione del posteggio. Comunicazione e domanda dovranno pervenire al Comune almeno sette giorni prima dello svolgimento del Mercato al quale, per la prima volta, si chiede di partecipare.

In caso di parità di posizione nella graduatoria di spunta saranno considerate le presenze effettive (cioè il numero di volte che l'imprenditore agricolo ha esercitato l'attività di vendita nell'ambito del Mercato del Contadino).

Art. 13

Attrezzature e obblighi di vendita

I banchi di vendita e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione.

I veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività devono sostare presso i parcheggi previsti.

Ogni operatore deve essere dotato di un gazebo. Misure ammesse m. 3x3 o m. 4x4.

Ogni operatore deve essere dotato di bilancia regolarmente tarata.

Ogni operatore deve rilasciare regolare scontrino/ricevuta fiscale. Se esente deve avere apposito cartello espositivo che ne descriva esenzione e la legge/norma di riferimento.

In ottemperanza alla normativa vigente (D.L. Competività) che accoglie la Direttiva europea UNI EN 13432:2002, ogni operatore deve utilizzare esclusivamente shopper in mater-bi biodegradabili e compostabili, conforme alle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Ogni operatore deve indossare guanti monouso, mascherina e detenere dispenser lavamani igienizzanti.

Tutto il personale al servizio dell'azienda deve essere in regola con le norme lavoristiche vigenti.

Tutti i prodotti alimentari in vendita e non (nel caso di degustazioni) devono inevitabilmente rispondere alle disposizioni delle norme igienico-sanitarie, di tracciabilità e rintracciabilità vigenti.

Art. 14

Utilizzo del posteggio

L'operatore assegnatario del posteggio ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello, ben leggibile, recante l'identificazione dell'azienda agricola.

Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi e devono essere in possesso di apposita assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività devono essere in possesso di apposita assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi.

È vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. È fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.

Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

Nell'area mercatale è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.

Lo spazio assegnato deve essere mantenuto e lasciato pulito dai rispettivi operatori, ai quali è fatto obbligo di raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art. 15

Prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza e secondo le modalità previste dagli artt. da 13 a 17 del D.lgs. 06.09.2005 n. 206 "norme a tutela del consumatore". I citati prodotti devono essere inoltre messi in vendita con utilizzo di bilance tarate e vendute a peso netto ai sensi della legge 05.08.1981 n. 441 e successive modifiche.

Art. 16

Norme igienico-sanitarie

I Mercati del Contadino saranno tenuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili, dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari ed i relativi contatti, dovranno prevedere il possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 17

Attività di vigilanza

Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune. Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007. Le attività di vigilanza sono affidate all'Ufficio Agricoltura del Comune ed alla Polizia Municipale o ad ente di certificazione all'uopo incaricato.

La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'ASP.

Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche, all'interno della propria azienda, sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed, inoltre, sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Art. 18

Sospensioni

Nel caso di inosservanza del presente regolamento l'Ufficio Agricoltura provvederà a richiamare l'operatore in forma scritta.

In caso di gravi inosservanze, dopo il termine stabilito per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l'operatore dalla partecipazione al mercato per un massimo di tre giornate.

In caso di sospensione l'operatore potrà richiedere l'annullamento del provvedimento e la riammissione, dimostrando di avere provveduto a sanare le non conformità.

Art. 19

Decadenza

Il Comune stabilisce l'esclusione dell'operatore nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- Mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari accertato dall'ASP.
- A seguito di tre sospensioni.
- Dopo quattro assenze senza comprovato motivo.

Art. 20

Sanzioni

Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00:

- Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
- Utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività vicine.
- Utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti.
- L'inosservanza a quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento del Mercato del Contadino, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00:

- Porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal Regolamento del Mercato del Contadino.
- Non contrassegnare con appositi cartelli prodotti provenienti da altre aziende.
- Non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola.
- Non osservare le norme relative alla disposizione dei prodotti agricoli sui banchi di vendita riportate nel Disciplinare del Mercato Contadino.
- Non comunicare i prezzi praticati riguardanti i prodotti venduti e facenti parte del paniere definito a livello provinciale.
- Non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti di cui alla legge 24.11.81 n.689 e successive modificazioni.

Il mancato pagamento del canone o delle altre spese inerenti all'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio sarà calcolato come assenza ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, la concessione di posteggio è revocata nel caso in cui:

- il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;

- il titolare del posteggio attui la violazione di una o più delle disposizioni di cui al precedente comma 3, per più di due volte nell'arco di un'edizione del mercato;
- il posteggio di vendita non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori ad un terzo delle volte cui si tiene il mercato contadino, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza. I termini di cui sopra sono calcolati sulla base del periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.

Art. 21

Norme transitorie e finali

L'entrata in vigore di nuove disposizioni comporterà l'adeguamento delle disposizioni contenute nel presente regolamento entro un anno dall'approvazione da parte dell'organo consiliare.

Allegati:

- "LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI "MERCATI DEGLI AGRICOLTORI" SICILIANI" del DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI Servizio IX - Economia e Servizi rurali Prot. n. 52040 del 26.05.2008.
- Supplemento ordinario n. 1 alla GURS n. 45 del 19.10.2018.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Servizio IX - Economia e Servizi rurali

**LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
"MERCATI DEGLI AGRICOLTORI" SICILIANI**

Le presenti linee guida costituiscono indicazione a supporto della "Manifestazione d'Interesse Promozionale – Mercati degli Agricoltori" pubblicata sulla GURS n. 16 Parte I del 11.04.2008. Il documento definisce le modalità di partecipazione al predetto mercato ed il relativo coordinamento.

Sede

Il "Comitato degli Agricoltori" ha sede presso la Sezione Operativa di Assistenza Tecnica della Regione Siciliana (SOAT) e si riunisce almeno una volta al mese. La partecipazione di rappresentanza al Comitato del "Mercato degli Agricoltori" è a titolo gratuito.

Compiti del Comitato

Il Comitato del "Mercato degli Agricoltori" ha il compito di:

- stilare un documento di progettazione esecutiva, che comprenda anche l'approvazione delle istanze dei produttori;
- presentare il progetto esecutivo ai produttori;
- programmare e organizzare il mercato;
- calendarizzare il mercato;
- definire gli aspetti tecnici, ed organizzativi, assegnando, nel proprio ambito, incarichi per le funzioni necessarie alla gestione.

Per quanto attiene alla normativa vigente, in materia di igiene-sanitaria, di sicurezza sul lavoro, la relativa vigilanza è demandata all'Ente proponente del "Mercato degli Agricoltori".

**Modalità di accreditamento delle aziende agricole regionali
per partecipare al "Mercato degli Agricoltori"**

Le istanze di accreditamento vanno inoltrate, dal titolare dell'azienda, alla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica, presente nel proprio territorio di appartenenza, utilizzando l'apposito specifico modello. Le Soat, conclusa l'istruttoria, inoltreranno l'elenco riepilogativo delle istanze approvate (in formato cartaceo e telematico) all'Ufficio del Distretto, così come individuate nell'allegato "A" al D.D.G n. 510 del 18.04.2008. L'Ufficio del Distretto dopo successiva verifica dei dati li inoltrerà al Servizio IX Economia e Servizi Rurali del Dipartimento Infrastrutturale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste. L'elenco prevederà le seguenti voci: cognome,

nome, (eventuale sostituto), data e luogo di nascita, ubicazione della sede aziendale, tipologia di prodotto per cui si chiede l'accreditamento, periodo di disponibilità di prodotto. Il predetto Servizio, disporrà l'iscrizione all' "Albo delle Imprese accreditate" ed il rilascio del relativo tesserino identificativo. La validità della certificazione di accreditamento ha la durata di tre anni. Eventuali variazioni aziendali dovranno essere comunicate tempestivamente alla Soat di appartenenza, che provvederà ad aggiornare la relativa scheda.

Criteri preferenziali e predisposizione delle graduatorie dei partecipanti al "Mercato degli Agricoltori"

Ai fini della stesura della graduatoria potranno essere utilizzate i seguenti criteri:

- residenza nel territorio;
- tipologia di impresa (donna – giovane);
- garanzia di copertura della vendita per periodo temporale;
- in rappresentanza di Consorzi, Associazioni di produttori, Associazione temporanea di imprenditori, G.A.L.;
- grado di diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita.

Selezione dei produttori

Per la selezione dei produttori, il "Comitato del Mercato", procederà utilizzando le aziende iscritte all' "Albo delle Imprese accreditate" dalla Regione Siciliana. I produttori accreditati ed ammessi al "Mercato degli Agricoltori" dovranno essere riconoscibili dal tesserino identificativo, così come gli eventuali sostituti.

Selezione dei prodotti

La selezione dei prodotti sarà gestita dallo stesso Comitato che, definirà un'apposita griglia di selezione per la scelta dei prodotti. Alla selezione saranno ammessi, prioritariamente, prodotti tradizionali e locali. Oltre alle aziende del territorio del "Mercato", possono essere ammessi, a rotazione, in forma di Associazione, Consorzi, aziende provenienti da altri territori regionali. Le schede di prodotto dovranno essere sempre disponibili presso la segreteria del Comitato di gestione del mercato. I prezzi esposti devono essere facilmente leggibili e chiari. Inoltre dovranno evidenziare: la qualità, il costo del prodotto all'origine, le spese di trasporto, l'onesto guadagno ed il prezzo finale.

Aspetto delle strutture

E' importante che i caratteri distintivi del "Mercato degli Agricoltori" siano chiari e riconoscibili, indipendentemente dalla sede di realizzazione o di comunicazione. Per questo le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed un'immagine ben riconoscibile, attraverso la costanza del materiale, del logo e dei colori adoperati giallo e arancio, come la bandiera siciliana; così come, per quanto attiene ai materiali di comunicazione, promozione e pubblicità.

Supporti ed attività accessorie

All'interno del "Mercato" sarà necessario creare un punto informativo, al quale i cittadini possano fare riferimento. Inoltre, si potranno organizzare delle attività

collaterali, come ad esempio momenti di educazione al gusto, presentazione di libri, incontri, ecc. al fine di far conoscere al grande pubblico e ai giovani le attività del progetto, favorirne, così, gli sviluppi. Grande attenzione potrà essere riservata ad eventuali “Mercati tematici” quali: “latte e derivati”, “vino ed olio”, ecc., preferibilmente a cadenza mensile. Gli operatori della ristorazione locale potranno occuparsi l'organizzazione di un'osteria/trattoria, con la missione di interpretare le produzioni del territorio, che possa fungere alla mediazione sociale tra produttori e consumatori. Il progetto del “Mercati degli Agricoltori” potrà eventualmente essere ampliato anche con iniziative legate alla ristorazione collettiva. Sarà possibile anche realizzare gemellaggi con altri mercati, in modo da creare un interscambio tra le varie aree produttive siciliane.

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 ottobre 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 ottobre 2018, n. 17.

Vendita diretta dei prodotti agricoli pag. 2

LEGGE 12 ottobre 2018, n. 18.

Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari pag. 8

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 ottobre 2018, n. 17.

Vendita diretta dei prodotti agricoli.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge disciplinano l'esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o associata, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 2.

Oggetto

1. La vendita diretta al dettaglio di cui all'articolo 1 ha ad oggetto prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati.

2. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un'azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquistati da terzi produttori siano quantitativamente inferiori a quelli prodotti nell'azienda agricola. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti appartenenti a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei prodotti provenienti dall'azienda agricola qualora gli stessi abbiano un valore maggiore rispetto a quelli acquistati da terzi produttori.

3. I prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, si considerano aziendali se i prodotti impiegati sono prevalenti per quantità o per valore.

Art. 3.

Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 è preceduto da una comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A, punto 1.9.

2. La vendita diretta effettuata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in forza di titolo legittimo purché non ricadenti all'interno delle zone di espansione o zone industriali nonché la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, fermo restando le autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste dalla normativa vigente per le manifestazioni temporanee.

3. Alle imprese agricole che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge e dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

4. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove è ubicata l'azienda di produzione.

Art. 4.

Compiti dei Comuni

1. I Comuni riservano ai soggetti di cui all'articolo 1 fino al venti per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio o di altre aree pubbliche espressamente individuate dal Comune, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di incentivare la promozione agricola e la fruizione territoriale, i comuni individuano tali aree in pari misura nel centro abitato e in frazioni e/o borghi rurali ad essi collegati. I Comuni riservano altresì ai soggetti di cui all'articolo 1 fino al venti per cento della superficie dei mercati all'ingrosso, qualora aperti alla vendita diretta al consumatore, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati conformi ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 e riservati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta.

3. In attuazione dei principi di cui all'articolo 41 della Costituzione è fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli, anche attraverso le associazioni di produttori e di categoria, di costituire mercati riservati alla vendita diretta su area privata, purché nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

4. I Comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, adottano il disciplinare di mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 con il quale definiscono le modalità di vendita nei mercati, l'attività di controllo nonché criteri e prescrizioni cui attenersi nella individuazione delle aree da destinare alla vendita diretta di cui al comma 2.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che esercitano la vendita diretta, che violano le disposizioni di prevalenza previste dalla norma vigente, accertate dalle autorità di polizia, si applica la sanzione della inibizione per cinque anni dalla attività di vendita diretta. La medesima sanzione è applicata all'associazione di produttori e di categoria organizzatrice della vendita diretta per omessa vigilanza.

Art. 5.

Norme in materia edilizia ed urbanistica

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 ter, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli disciplinata dalla presente legge non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 ter, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea: BANDIERA

Assessore regionale
per le attività produttive: TURANO

Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente: CORDARO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 2135 del codice civile così dispone:

«**Imprenditore agricolo.** – È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

– L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» così dispone:

«**Registro delle imprese.** – 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.

4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camera di commercio di appartenenza.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 3, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1:

– L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57» così dispone:

«**Esercizio dell'attività di vendita.** – 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.».

– La tabella A, punto 1.9, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» così dispone:

«Tabella A. – La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

– Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'arti-

colo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

– Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

– Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

– Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

– Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

– Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. <u>Nel caso di</u> commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett d), D.Lgs. n. 114/1998).

Nota all'art. 4, comma 4:

L'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007, recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli." così dispone:

«Modalità di vendita dei prodotti agricoli. – 1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.

2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione con l'A.N.C.I. - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte.

6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Note all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1:

– Per l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57." vedi nota all'art. 3, commi 1 e 3.

– L'articolo 23 ter del DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" così dispone:

«Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante. – 1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 189

«Vendita diretta dei prodotti agricoli».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ragusa, Milazzo, Bulla, Cafeo, Cannata, Catanzaro, Foti, Gallo, Gennuso, Marano, Rizzotto, Savarino, Zafarana, Zitelli il 22 febbraio 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 14 marzo 2018.

D.D.L. n. 94

«Disposizioni per la lavorazione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e produzione locale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Foti, Cancellieri,

Campo, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Zito il 15 gennaio 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 24 gennaio 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 13 del 13 marzo 2018, n. 16 del 27 marzo 2018, n. 17 del 4 aprile 2018, n. 25 del 22 maggio 2018, n. 28 del 20 giugno 2018, n. 30 del 27 giugno 2018 e n. 35 del 24 luglio 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 35 del 24 luglio 2018.

Relatore: Ragusa.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 65 del 26 settembre 2018, n. 66 del 2 ottobre 2018, e n. 67 del 3-4 ottobre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 67 del 3-4 ottobre 2018.

(2018.42.2619)003

LEGGE 12 ottobre 2018, n. 18.

Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale che siano deputati nonché i sindaci, gli assessori comunali ed i consiglieri comunali e circoscrizionali sono tenuti a depositare, rispettivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e presso l'ufficio di Gabinetto del sindaco, una dichiarazione anche negativa sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, qualora tale condizione sussista, precisandone la denominazione.

2. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i componenti della Giunta regionale che non siano deputati sono tenuti a depositare la dichiarazione di cui al comma 1 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione.

Art. 2.

Comunicazione e pubblicità

1. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 1 da parte dei deputati regionali, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ne dà comunicazione all'Assemblea.

2. In caso di mancato deposito della suddetta dichiarazione da parte dei componenti della Giunta regionale che non siano deputati regionali, il Presidente della Regione ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ai fini della comunicazione all'Assemblea.

3. In caso di mancato deposito della medesima dichiarazione da parte dei sindaci, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali e dei consiglieri circoscrizionali, il Presidente del Consiglio comunale interessato ne dà comunicazione al relativo Consiglio.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pubblicate rispettivamente nei siti *web* dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione e dei comuni interessati.

Art. 3.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 sono depositate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:

GRASSO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 16

«Obbligo dichiarativo dei parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana in tema di affiliazione a logge massoniche o similari».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Fava, il 27 dicembre 2017.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 9 gennaio 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 32 del 31 luglio 2018 e n. 33 dell'1 agosto 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 33 dell'1 agosto 2018.

Relatore: Claudio Fava.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 65 del 26 settembre 2018 e n. 67 del 3-4 ottobre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 67 del 3-4 ottobre 2018.

(2018.42.2620)010

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTAGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenza, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MAZARA DEL VALLO - "Fili Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2018

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione